CAMERA DEI DEPUTATI N. 668

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNI, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI, FRANCESCO FERRARI, LUIGI RINALDI, TEALDI, TORCHIO, URSO, ZAMBON, ZARRO

—

Riforma del Corpo forestale dello Stato

Presentata l'11 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A seguito dell'attuazione dell'ordinamento regionale si rende necessaria la riforma del Corpo forestale dello Stato, soprattutto dopo la riforma della polizia di Stato e nella considerazione che anche gli altri Corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 sono stati riordinati per poter meglio corrispondere alle esigenze odierne.

Anche per il Corpo forestale dello Stato (CFS) si delineano analoghe necessità ed esigenze, se si vuol mettere questo Corpo in condizione di poter assolvere ai propri compiti, con l'operosità che lo ha sempre distinto nei suoi 150 anni di vita al servizio del Paese.

È da tutti avvertita l'esigenza di affinare gli strumenti pubblici per la tutela ecologica del territorio nazionale nel cui contesto assumono particolare importanza: l'individuazione e il controllo dei danni al patrimonio naturalistico, un'azione organica di conservazione delle risorse naturali, con particolare riferimento alle riserve naturali, eccetera.

Se si tiene conto anche degli altri servizi di sicurezza pubblica e pubblico soccorso cui il Corpo forestale dello Stato assolve in collaborazione con le altre forze di polizia e di quelli svolti a favore e per conto delle regioni – ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 – comprese quelle a

statuto speciale, allora si possono ben comprendere le motivazioni che stanno alla base della presente proposta.

Sulla riforma del Corpo forestale dello Stato sono state presentate, anche nelle precedenti legislature, altre proposte di legge tra cui le seguenti:

V legislatura - proposte di legge:

alla Camera: n. 3344, del 1971, onorevole Ciccardini ed altri; n. 3774, del 1971, onorevole Bernardi ed altri; n. 4041, del 1972, onorevole Bernardi ed altri.

VI legislatura - proposte di legge:

alla Camera: n. 82, del 1974, onorevole Bernardi ed altri; n. 1889, del 1974, onorevole Fontana ed altri; n. 3204, del 1975, onorevole Lettieri ed altri; n. 3210, del 1975, onorevole Costamagna ed altri.

VII legislatura - proposte di legge:

alla Camera: n. 382, del 1976, onorevole Bernardi ed altri; n. 724, del 1976, onorevole Principe ed altri; n. 1030, del 1976, onorevole Marabini ed altri. Al Senato: n. 492, del 1976, senatore Barbaro ed altri.

VIII legislatura - proposte di legge:

al Senato: n. 547, del 1979, senatore Venturi ed altri. Alla Camera: n. 1174, del 1979, onorevole Bernardi ed altri; n. 1687, del 1979, onorevole Boffardi ed altri; n. 2576, del 1981, onorevole Ianni ed altri.

IX legislatura - proposte di legge:

alla Camera: n. 1275, del 1984, onorevole Bernardi ed altri; n. 1720, del 1984, onorevole Bernardi ed altri; n. 3030, del 1985, onorevole Mora ed altri, riprodotta dalla presente proposta.

X legislatura - proposte di legge:

alla Camera: n. 89, del 1987, Lobianco ed altri.

Le proposte di legge nn. 1174 e 2576 dell'VIII legislatura erano state messe all'ordine del giorno della Commissione agricoltura della Camera e l'apposito C mitato ristretto ne aveva iniziato l'esam che però venne sospeso a seguito dell mancata partecipazione del rappresen tante del Ministero dell'agricoltura e del foreste che ne chiese il rinvio in attes della presentazione di un disegno di legg governativo.

Ancora una volta a causa di ritardi accentua lo stato di disagio e di incertezz in cui è costretto ad operare il persona del Corpo forestale dello Stato, soprattutt quello dislocato nei comandi stazione e in altri comandi periferici, con tutto c che di negativo scaturisce da quello sta di cose.

La riforma del Corpo forestale del Stato è molto attesa soprattutto dal pers nale, dal quale sono pervenute sollecit zioni alla classe politica responsabile. P la formulazione della presente proposta, è tenuto conto soprattutto dei sugger menti e delle esperienze che il persona ha acquisito in oltre 150 anni di lavor svolto a diretto contatto con l'ambien naturale, la cui tutela e protezione cost tuiscono l'essenza dei servizi che da ser pre sono affidati al Corpo forestale del Stato.

In questi anni sono state stipulate a che convenzioni con alcune regioni, p l'impiego del Corpo forestale dello Sta da parte delle stesse regioni: altre conve zioni sono in via di definizione. Det convenzioni vengono stipulate bilater mente tra il Ministero dell'agricoltura delle foreste e la regione interessata; è p altro auspicabile che le stesse venga stipulate sulla base di una normativa qu dro unitaria, salvo definire particolari tuazioni locali in via bilaterale, e a que tende, tra l'altro, la presente proposta.

Fatte queste considerazioni di caratt generale, si ritiene utile accennare a sviluppo che ha caratterizzato il compa forestale.

La base di tale comparto è la silvi tura: nata con l'uomo come « arte vana », è diventata « scienza foresta quando sono state iniziate ricerche e s rimentazioni di laboratorio; scienza oggi è meglio nota come « ecologia f stale ».

Data l'importanza riconosciuta a tale disciplina, tutti gli Stati si sono dotati di un servizio forestale preposto alla tutela e sorveglianza dell'ambiente naturale. Anche nel nostro Paese, sia prima che dopo l'unificazione dello Stato italiano, il comparto « foreste », e quindi « ecologia forestale », ha assunto una delineazione sempre più marcata.

Come si evince dall'articolato si è cercato di adeguare l'organizzazione, i compiti, le strutture dei servizi a quelle degli altri Paesi europei dove il personale – fatte le opportune differenziazioni in relazione ai rispettivi ordinamenti statuali – si articola in personale superiore, medio e subalterno e che quindi bene si identifica, nel nostro ordinamento, negli ufficiali, sottufficiali e guardie. Ma la caratteristica comune, al di là della terminologia delle qualifiche, è quella che tutti espletano le funzioni di polizia forestale, quindi ecologica, con tutte le tecniche connesse.

La presente proposta si prefigge tra l'altro di porre sullo stesso piano anche la formazione professionale, ritenendola di rilevante importanza sia per il settore operativo, sia per la delicatezza dei compiti che il personale forestale deve svolgere quotidianamente, sia per le inevitabili connessioni internazionali. Tutto questo nella prospettiva che un miglioramento qualitativo del servizio possa avere influenza positiva nell'incontro con le popolazioni che sempre più frequentano le zone a naturalità diffusa, e tenuto conto delle connessioni internazionali legate alla ricerca forestale, che non può più essere ristretta all'ambito amministrativo e politico di un Paese, ma spazia ormai a livello mondiale. Infine, non va sottaciuto anche l'aspetto sociale del servizio forestale, che deve tenere conto nell'era moderna della presenza antropica e delle sue attività. Bisogna cioè qualificare sempre di più l'immagine del servizio forestale che nella sua professionalità e nella sua identità culturale deve aumentare la sua capacità operativa.

Si può quindi concludere che oggi, nel nostro Paese, l'unico organismo a ciò idoneo, disciplinato e preparato, con un grande bagaglio di esperienze, è il Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 1 configura e codifica la natura del Corpo forestale dello Stato in armonia con le decisioni del Consiglio di Stato; individua il comparto in cui deve operare, che è appunto quello tradizionale della tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, della vigilanza per le convenzioni internazionali in materia ecologico-silvicolturale, della prevenzione di danni al patrimonio naturalistico del Paese, indipendentemente dal titolo di proprietà, mediante l'applicazione delle norme emanate in materia sia dallo Stato che dalle regioni per le rispettive competenze in materia, anche al fine di evitare duplicazioni e interventi non coordinati che risulterebbero inutili e dannosi. Si prevede infine che il Ministro ogni anno presenti al Parlamento una relazione sulle attività, i programmi delle scuole, i risultati delle ricerche, sentendo in merito anche le regioni.

L'articolo 2 disciplina l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni, evitando impieghi non compatibili con i compiti e le qualifiche del personale ad esso appartenente. È prevista una regolamentazione omogenea a livello nazionale, una sorta di normativa quadro, salvo definire a livello locale particolari esigenze mediante convenzioni bilaterali.

L'articolo 3 stabilisce che il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie, i cui organici ed equiparazioni sono indicati nella allegata tabella I, redatta sul modello della tabella annessa alla legge n. 569 del 1982. È prevista l'equiparazione del servizio forestale a quello militare di leva anche per gli ufficiali-ispettori, come attualmente è già previsto per i sottufficiali e le guardie. Detto personale è autorizzato a portare le armi in dotazione al Corpo, cosa già prevista dalla legge n. 804 del 1984; viene ripristinata la reciprocità tra il personale del Corpo forestale dello Stato e quello delle altre forze di polizia, atteso che dopo l'emanazione della legge n. 121 del 1981 i rapporti di collaborazione tra il personale del Corpo forestale

dello Stato e quello degli altri corpi per i servizi di sicurezza pubblica e pubblico soccorso rientrano nel coordinamento previsto dalla legge predetta. Viene inoltre salvaguardata la fisionomia di corpo armato del Corpo forestale dello Stato che è una caratteristica costante del corpo valida anche oggi.

Sono previste infine norme di comportamento politico e sindacale, in analogia a quanto stabilito per la pubblica sicurezza.

L'articolo 4 disciplina il trattamento economico per il personale del Corpo forestale dello Stato nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le altre forze di polizia di cui al'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Tale trattamento è già goduto dai sottufficiali e guardie, mentre per gli ispettori l'estensione per ora è limitata all'indennità mensile prevista per le forze di polizia; ora si estende a tutto il personale del Corpo forestale dello Stato in modo da ricreare quell'unitarietà cui fa riferimento l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972, confermato dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, interpretando correttamente l'articolo 43 della citata legge n. 121 del 1981.

Per quanto riguarda le indennità di presenza, di missione, di trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo, eccetera, è previsto quanto indicato nel contratto della pubblica sicurezza; infatti si cita l'articolo 95 per la partecipazione alle trattative sindacali; analogamente, per la disponibilità e la reperibilità si rinvia a quanto stabilito in merito per la pubblica sicurezza.

L'articolo 5 introduce la qualifica di « polizia ecologica » che in definitiva non è altro che il compendio delle funzioni di polizia forestale e delle funzioni connesse; si attualizza il concetto espresso dal Consiglio di Stato, quando definisce il Corpo forestale dello Stato quale « Corpo di polizia speciale che trae la sua specializzazione nella natura tecnica delle sue funzioni ». Vengono anche confermate le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

L'articolo 6 delinea il concetto di « ambiente naturale » e i fattori che lo compongono, evidenziando anche gli interessi sociali ed economici che ad esso sono rivolti dalle comunità cui tale ambiente appartiene.

Nella emanazione della nuova legislazione in materia ambientale-forestale, saranno meglio determinate le competenze dello Stato e quelle delle regioni in merito alla classificazione dei beni e territori alla conseguente imposizione dei vincoli ecologico-naturalistici. Saranno delineate anche le competenze, il coordinamento la collaborazione tra il Corpo forestale quale organo dello Stato e gli altri enti locali che operano nel contesto dell'ambiente naturale sia sui territori, sia nelle zone marine (capitanerie di porto e Guardia di finanza) che nelle zone atmosferiche (aeronautica), anche nella considerazione delle attrezzature in dotazione a tali organismi, onde poter meglio operare nei rispettivi ambiti. Analoga collaborazione sarà assicurata anche con i servizi forestali esteri, in particolare con quelli costituiti nell'ambito comunitario.

L'articolo 7 individua la struttura centrale e periferica del Corpo forestale dello Stato, schematizzata nelle tabelle II e II relative all'organigramma e alla dislocazione del personale; e questo per poter assicurare in modo organico e funzionale il funzionamento operativo di tutto il Corpo forestale dello Stato. La struttura prevista ricalca nelle grandi linee anche la struttura degli altri servizi forestali esteri oltre a tener conto dei paralleli uffici delle amministrazioni con le quali il Corpo deve necessariamente collaborare.

L'articolo 8 prevede l'affidamento al Corpo forestale dello Stato dei beni di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a seguito della soppressione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e nella considerazione che il Corpo forestale dello Stato da sempre ha operato e quindi continua ad operare per la tutela e la vigilanza su tutto il patrimonio naturalistico del Paese, indipendentemente dal titolo

proprietà. Nella emanazione della nuova legislazione in materia forestale si dovrà tener conto dell'operato degli altri enti citati nel predetto articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ciascuno per le rispettive competenze.

L'articolo 9 stabilisce che gli istituti di ricerca e sperimentazione del Corpo forestale dello Stato nel settore ecologico-naturalistico operino in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, con gli istituti universitari e gli analoghi istituti regionali; quanto sopra nella considerazione che un coordinamento del settore si impone per non disperdere energie e mezzi finanziari, anche perché è necessario, nel comparto forestale, un collegamento non solo nazionale ma anche internazionale: è quindi oltremodo necessario dover disporre di un organismo che provveda a tenere tali collegamenti.

L'articolo 10 prevede, anche per il Corpo forestale dello Stato, l'istituzione di ruoli per « mansioni di ufficio », come già in atto negli altri Corpi di polizia citati nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981. Questo si rende necessario sia per assicurare una collocazione a quel personale che, per malattie derivanti da causa di servizio, non è più idoneo ad assicurare i servizi del Corpo e sia per mantenere effettivo il personale che ha acquisito una notevole esperienza di servizio. Ciò è la base essenziale per il servizio di istituto del Corpo forestale dello Stato, così come è raccomandato nei resoconti parlamentari relativi all'approvazione della legge n. 301 del 1963; legge che già prevede, per il personale invalidato da malattie contratte in servizio e per causa di esso, il passaggio dai ruoli del servizio attivo in ruoli con mansioni amministrative. Anche la legge n. 313 del 1970 prevedeva la collocazione di personale del Corpo forestale dello Stato « fuori ruolo » per i servizi tecnici della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali. Attualmente anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981 prevede che personale non più idoneo al servizio incondizionato forestale e di polizia rimanga in servizio, anche se invalidato da malattie derivanti da cause di servizio, e sia impiegato in compiti compatibili con lo stato di invalidità. Si tratta quindi di conservare un beneficio per il personale, già disciplinato da leggi vigenti.

L'articolo 11 stabilisce l'istituzione di un « fondo di previdenza, assistenza e premi » per il personale del Corpo forestale dello Stato; in tale fondo dovranno affluire le somme da accantonare per i « quarto multa » secondo le norme vigenti. Attualmente tali fondi sono impropriamente gestiti da una « fondazione » denominata « fondo assistenza e previdenza », ma essa non ha natura pubblicistica, è una organizzazione privata, che pertanto non risponde ai requisiti voluti dalle norme vigenti in materia; per il funzionamento dell'istituendo « fondo » è prevista l'utilizzazione del personale di cui al precedente articolo 10, analogamente a quanto previsto anche per altri Corpi di polizia (vedi articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 738 del 1981). Sono previste indicazioni anche per la composizione del consiglio di amministrazione del « Fondo », formato principalmente dai rappresentanti del personale, designati dalle organizzazioni sindacali.

L'articolo 12 detta le modalità di amministrazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Viene sancito il principio dell'autonomia di bilancio, alle dirette dipendenze del Ministro. Si propone una unitarietà di gestione e amministrazione del bilancio del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo dal resto del Ministero. Come già previsto per altri Corpi, la bandiera, le sue decorazioni, le attrezzature, i mezzi, i beni mobili ed immobili intestati agli organi sopra menzionati, che vengono definitivamente soppressi, restano a disposizione del Corpo forestale dello Stato. Analogamente si provvede per gli accordi e le convenzioni con enti militari per particolari prestazioni – come il servizio assistenza incendio e la tutela delle riserve marine e costiere – nel senso che si adottano le

stesse norme vigenti per gli altri Corpi di cui all'articolo 16 della già citata legge n. 121 del 1981.

L'articolo 13 prevede la sistemazione del personale delle *ex* carriere di concetto, il quale, pur essendo inserito nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977, resta a prestare servizio negli uffici del Corpo forestale dello Stato, dove si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, e transita in ruoli ad esaurimento, ferme restando sia la sede di servizio che la progressione di carriera normale e quanto altro maturato alla data di inserimento nei ruoli ad esaurimento.

L'articolo 14 riguarda il reclutamento del personale del Corpo forestale dello Stato, che deve avvenire a mezzo di concorsi mediante esami scritti e prove orali, ai quali possono partecipare i giovani che abbiano le necessarie doti morali e una idoneità psico-fisica-attitudinale al servizio incondizionato forestale e di polizia. Tale idoneità sarà accertata dalle commissioni mediche ospedaliere o da apposite commissioni costituite da sanitari della direzione di sanità militare, con la partecipazione di un dirigente del Corpo forestale dello Stato, assistiti da sottufficiali forestali all'uopo preparati. Le modalità generali saranno stabilite nel regolamento di attuazione previsto dall'articolo 31, mentre quelle particolari, relative a temporanee esigenze dell'amministrazione, saranno stabilite nel bando di concorso per il reclutamento del personale allievi guardie o allievi ufficiali-ispettori. È prevista la riserva di posti per i figli del personale del Corpo forestale dello Stato caduto vittima del dovere, o deceduto per causa di servizio, o riformato per gli stessi motivi, che a parità di punteggio hanno diritto di precedenza rispetto agli altri concorrenti.

L'articolo 15 prevede l'istituzione delle scuole del Corpo forestale dello Stato distintamente per allievi guardie – AGF –; allievi sottufficiali – ASF –; allievi ufficiali – AU –. È previsto come fine generale la formazione dei rispettivi allievi anche sotto il profilo sociale e democratico, mediante la conoscenza giuridica dei diritti e dei doveri del cittadino; si prevede anche la equiparazione delle tre scuole, rispettivamente, alla scuola media inferiore, alla scuola media superiore e a istituti postuniversitari, sull'esempio dell'Istituto universitario europeo di Firenze, di cui alla legge n. 920 del 1972. Oltre ai corsi normali sono previsti anche corsi di specializzazione, sulla base della tabella VI allegata alla proposta di legge, e corsi di aggiornamento per tutto il personale del Corpo forestale dello Stato ai quali si prevede possano partecipare anche studenti, professionisti ed altri operatori del settore ecologico-ambientale. È prevista inoltre l'assistenza religiosa, ritenuta necessaria soprattutto sotto il profilo morale. Infine, è stabilito che gli insegnanti delle scuole del Corpo forestale dello Stato debbano essere impiegati a tempo pieno e si affida l'insegnamento a magistrati e a docenti delle scuole medie per le materie giuridiche e di cultura generale. Tutti gli insegnanti, ma soprattutto quelli appartenenti al Corpo forestale dello Stato, debbono essere particolarmente versati all'insegnamento ed avere notevoli esperienze di servizio d'istituto.

L'articolo 16 prevede la suddivisione delle materie di insegnamento nelle scuole del Corpo forestale dello Stato in quattro gruppi: materie tecniche, materie giuridiche, materie di cultura generale, materie professionali, con la previsione che le materie giuridiche e professionali valgono per tutti e tre i tipi di scuola e i relativi programmi siano meglio definiti nel regolamento di cui all'articolo 31.

L'articolo 17 prevede che per gli allievi guardie e allievi sottufficiali continueranno ad operare le scuole già esistenti rispettivamente in Cittaducale (Rieti) e Sabaudia (Latina), che dovranno essere opportunamente riordinate e potenziate a sensi della legge; mentre per gli allievi ufficiali saranno ripristinate le strutture esistenti in Firenze-Vallombrosa, adiacente all'omonima Abbazia, e Villa Favorita a Firenze, in modo da consentire agli allievi ufficiali sia la frequenza della scuola del Corpo forestale dello Stato per le materie giuridiche e professionali, sia la rispetti

facoltà presso l'università di Firenze. La scelta di Firenze è giustificata non solo dalla tradizione, essendo essa stata la sede della prima scuola forestale italiana sin dal 1869, ma anche perché si possono avere i dovuti rapporti con l'Istituto universitario europeo, sia infine perché esistendo in tale sede già le strutture di base si evitano ulteriori spese a carico dell'erario.

È prevista anche la modalità per la nomina degli insegnanti delle varie materie nelle scuole in esame; è prevista la possibilità di dare incarico per l'insegnamento di particolari materie anche a personale che si sia particolarmente distinto in campo ecologico-naturalistico, funzionari o ufficiali di altri corpi, nonché a studiosi nazionali o internazionali. Sono sanciti anche i rapporti con le scuole forestali di altri Paesi, per quanto compatibili col particolare *status* del personale del Corpo forestale dello Stato e con le scuole di altri Corpi di polizia. Si prevede la creazione, presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, di un servizio preposto alla direzione delle scuole di cui sopra e degli istituti di cui all'articolo 9, oltre che dei rapporti con gli altri servizi forestali e con gli altri Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della già citata legge n. 121 del 1981.

L'articolo 18 regola in particolare la scuola per allievi guardie: l'ammissione degli allievi, la loro età e tutti gli altri requisiti. È prevista l'età minima di anni 16 nella considerazione che, essendo la durata del corso di due anni, gli allievi ammessi possono diventare « guardie » al compimento degli anni 18, cioè quando si ha la maggiore disponibilità di energie; si prevede anche la facoltà per l'amministrazione di poter riservare dei posti, per ciascun bando, a giovani diplomati per sopperire a particolari esigenze contingenti.

L'articolo 19 prevede la durata dei corsi per allievi guardie e le materie base di studio per ciascun gruppo di materie; distingue gli incarichi per gli insegnanti nelle varie materie; sancisce le modalità per la nomina a « guardia forestale » e la destinazione delle stesse alle prime sedi di servizio. È previsto infine che alle giovani guardie che superano gli esami finali del corso di formazione, venga rilasciato un attestato di « esperto forestale » regolarmente riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione e anche, in caso di non superamento degli esami finali, di poter ripetere l'ultimo anno di corso.

L'articolo 20 riguarda le stesse tematiche dell'articolo 19 ma con i dovuti approfondimenti per quanto riguarda i corsi per allievi sottufficiali.

L'articolo 21 riguarda sempre la disciplina dei corsi e dell'insegnamento nella scuola allievi sottufficiali: l'incarico agli insegnanti per le diverse materie, la riserva di posti e le facilitazioni per i giovani diplomati, la nomina a vice brigadieri per coloro che superano gli esami finali e la loro assegnazione ai comandi periferici, il rilascio a fine corso di un diploma di « perito forestale » riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione, la possibilità di ripetere il secondo anno di corso per coloro che non avessero superato gli esami finali. Per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali sono previsti concorsi interni, data la specificità della professione di sottufficiale del Corpo forestale dello Stato, la cui base essenziale è caratterizzata molto più dalla formazione pratica, cioè dalle esperienze dirette, che dallo studio esclusivo di testi scolastici.

L'articolo 22 riguarda la scuola allievi ufficiali. Sono disciplinati le modalità per l'accesso alla scuola, i diplomi di laurea consentiti – per questo argomento sono stati previsti, oltre ai titoli tradizionali delle lauree in scienze forestali, naturali, agraria e ingegneria, anche altre lauree che si ritengono necessarie per soddisfare le attuali esigenze operative nel contesto ecologico-naturalistico – rimandando comunque al regolamento di cui all'articolo 31 la definizione più organica dell'argomento.

La denominazione della scuola per allievi ufficiali in « ISEAN – Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale » ricalca quella della analoga scuola già esistente prima del 1920.

L'articolo 23 prevede che gli allievi ufficiali che superano gli esami di ammissione all'Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale devono frequentare un corso di almeno un mese presso una scuola alpina – di Aosta o altra – per conoscere gli elementi essenziali di comportamento in montagna, prima dell'inizio del corso di formazione. È prevista l'equiparazione del servizio degli allievi ufficiali ai sottotenenti di complemento degli altri corpi di polizia. Si prevede la suddivisione del corso allievi ufficiali in due bienni – con la legge n. 834 del 1912 era prevista l'ammissione di giovani già laureati in scienze agrarie e in ingegneria e i corsi duravano due anni –; fatte le debite proporzioni con i tempi moderni, prevedere la formazione dei futuri ispettori del Corpo forestale dello Stato con un corso di due bienni, anche nella considerazione che, essendo le facoltà universitarie in scienze naturali presenti presso sette università, si hanno a disposizione più laureati e quindi maggiori possibilità di scelta e di più approfondita formazione specifica. Infine, è previsto che alla fine dei corsi gli allievi ufficiali che superano gli esami finali entrano in ruolo con la qualifica corrispondente al grado di capitano dei corpi di polizia; durante i due bienni gli allievi ufficiali sono equiparati al grado di sottotenente e di tenente anche per quanto riguarda il trattamento economico, in modo da consentire agli allievi ufficiali di frequentare i corsi ed avere assicurato un certo livello economico, trattandosi di personale già laureato che si sottopone ad ulteriori specializzazioni onde poter servire la collettività con maggiore competenza.

L'articolo 24 prevede l'inizio e il termine degli anni scolastici presso le scuole del Corpo forestale dello Stato, i permessi durante lo svolgimento dei corsi, l'elezione dei rappresentanti nell'ambito delle scuole e il comportamento politico e sindacale secondo le norme vigenti in materia per gli altri corpi di polizia.

L'articolo 25, oltre a prevedere l'aumento degli organici di 3.120 unità con la distribuzione indicata nella allegata tabella VII, per la prima volta prevede interventi indispensabili per migliorare le strutture e quindi l'operatività di tutto l'apparato, intendendo come tale non solo il settore specifico del Corpo forestale dello Stato, ma anche altri organismi che direttamente o indirettamente operano nel comparto « ecologia ».

L'articolo 26 prevede, come già la legge n. 794 del 1980 per il potenziamento del Corpo della Guardia di finanza, che le opere necessarie per il potenziamento sopra citato siano dichiarate opere pubbliche e quindi affidate al Ministero dei lavori pubblici.

L'articolo 27 stabilisce che, nella prima applicazione, gli ispettori del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della legge debbono frequentare un corso di aggiornamento soprattutto per quanto riguarda le materie relative alla funzione di polizia ecologica e quelle giuridiche in genere. Tali corsi sono previsti anche per i sottufficiali e le guardie che comandano un reparto periferico e che comunque ne facciano richiesta per potersi aggiornare nei settori tecnico e giuridico e sulle nuove tematiche ecologiche. Le specializzazioni previste sono quelle indicate nell'allegata tabella VI.

L'articolo 28 prevede, nella prima applicazione, il passaggio del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, salvaguardando la loro posizione nel vecchio ruolo di appartenenza, le anzianità maturate ed ogni altro beneficio in godimento. Il personale dell'*ex* carriere di concetto, esecutiva e operativa può fruire, in alternativa al disposto di cui al precedente articolo 13, dei benefici indicati negli articoli seguenti.

L'articolo 29 prevede il conferimento dell'incarico di capo del Corpo; prevede altresì il conferimento dei posti dei nuovi organici e la composizione del nuovo consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 804 del 194 istitutiva dell'attuale Corpo forestale dello Stato, e della commissione di avanzamento per i sottufficiali e le guardi

composta con gli stessi criteri ma con maggiore rappresentatività delle categorie da amministrare. La stessa rappresentatività dovrà essere assicurata in tutte le commissioni esistenti nel nuovo Corpo forestale dello Stato – disciplina, vestiario, trasferimenti, concorsi, eccetera – i cui rappresentanti del personale dovranno essere eletti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 721 del 1977; il tutto è meglio disciplinato nel regolamento di cui al successivo articolo 31.

L'articolo 30 prevede la facoltà per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di poter chiedere, qualora non intenda rimanere nel nuovo Corpo forestale dello Stato, il passaggio ad altre amministrazioni statali o alle regioni, se da queste richiesti, fruendo dei benefici di cui alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Si prevede, comunque, che l'eventuale passaggio ad altre amministrazioni o alle regioni non comporti riduzioni di organico nel Corpo forestale dello Stato. Si prevede altresì che il personale con funzioni di polizia transitato nei ruoli delle regioni a statuto speciale, che ne faccia richiesta, può rientrare nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato; si è voluto con questo recepire il desiderio di diversi elementi, transitati nei ruoli regionali o assunti dopo aver frequentato, per conto delle regioni di appartenenza, regolari corsi di formazione presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, che ne hanno fatto espressa richiesta tramite le rispettive organizzazioni sindacali.

L'articolo 31 prevede la emanazione del regolamento di attuazione della legge, che disciplina il nuovo Corpo forestale dello Stato nei servizi, nei compiti, nella formazione, nel personale, nell'amministrazione e governo del Corpo nel suo insieme. È stato previsto che detto regolamento disciplini in particolare i seguenti aspetti: tutto quanto necessita per i servizi ed il personale; l'ordinamento delle scuole in relazione anche agli istituti di ricerca e sperimentazione e i rapporti con le analoghe scuole forestali di altri Paesi e degli altri corpi di polizia; l'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni: a tal fine è stata prevista una forma d'intesa con le regioni stesse direttamente o tramite la Commissione parlamentare per le questioni regionali, in modo da stabilire una normativa quadro valida per tutto il territorio nazionale, salvo a disciplinare particolari esigenze locali direttamente con convenzioni aggiuntive stipulate tra l'ispettorato generale e le regioni interessate; infine, la disciplina, che pur tenendo conto dei possibili rapporti con le altre forze di polizia, deve inquadrare il personale del Corpo forestale dello Stato in modo autonomo e chiaro.

È prevista infine l'emanazione di detto regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, la cui bozza deve essere predisposta da una apposita commissione presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario delegato e composta dai rappresentanti dell'amministrazione e del personale, i quali possono anche prendere iniziative autonome qualora l'amministrazione non provveda con la sollecitudine del caso alla convocazione della commissione e alla predisposizione di quanto necessario affinché il regolamento possa essere emanato nel tempo indicato nell'articolo in esame; quanto sopra deriva dal fatto che finora l'amministrazione non ha provveduto alla emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 804 del 1948, che ha ristrutturato il Corpo forestale dello Stato nell'immediato dopoguerra; e dopo 44 anni il Corpo forestale dello Stato è ancora senza un nuovo regolamento ma viene gestito col vecchio regolamento del 1929; analogamente si è verificato con il regolamento di attuazione della legge n. 47 del 1975 sugli incendi boschivi: quindi, ad evitare che ciò possa ripetersi, si prevede che le organizzazioni sindacali che rappresentano il personale e che fanno parte della commissione sopra citata, possano prendere l'iniziativa di predisporre la bozza che il Ministro sottoporrà poi alla approvazione del Consiglio dei ministri e quindi alla firma del Capo dello Stato per la emanazione.

L'articolo 32 prevede la copertura finanziaria per gli esercizi 1992-1994.

L'articolo 33 prevede l'entrata in vigore della nuova legge e la abrogazione di tutte quelle precedenti, al fine di consentire una amministrazione e un governo dei servizi e del personale agevole e chiaro senza ulteriori ambiguità o errate interpretazioni, che finora sono sempre andate a discapito della funzionalità dei servizi e degli interessi del personale, forse proprio per la molteplicità e contraddittorietà delle norme emanate in quasi 40 anni di vita del Corpo forestale dello Stato. Nelle more della emanazione del regolamento è prevista la permanenza in vigore delle norme regolamentari e quelle relative al trattamento economico sia in attività che in quiescenza e le altre ritenute necessarie alla vita del Corpo.

Completano l'articolato alcune tabelle allegate:

la I riguarda gli organici e la equiparazione dei gradi tra il Corpo forestale dello Stato e le altre forze di polizia citate nell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981;

la II e la IV illustrano l'organigramma del Corpo forestale dello Stato e dei relativi istituti di ricerca e scuole;

la III concerne le dotazioni organiche degli uffici del Corpo;

la V indica gli organici delle *ex* carriere di concetto, esecutiva e operai che pur passando a far parte dei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1977 restano a prestare servizio negli uffici centrali del Corpo forestale dello Stato oppure passano ad essere inquadrati in un ruolo ad esaurimento;

la VI riguarda le specializzazioni che si possono tenere nel Corpo forestale dello Stato;

la VII sintetizza l'aumento delle dotazioni organiche previsto dalla proposta in esame per il sessennio 1992-1997 e la dislocazione del personale nelle varie strutture del Corpo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NATURA, COMPITI, STRUTTURA E PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ART. 1.

1. Il Corpo forestale dello Stato (CFS), quale Corpo di polizia speciale, ha il compito di fare applicare le leggi in materia di tutela ecologica, dell'ambiente e delle risorse naturali, emanate dallo Stato e dalle regioni per le rispettive competenze.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge inoltre i compiti tecnici e di polizia per l'attuazione della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia di tutela e conservazione delle risorse naturali; coordina e dirige le operazioni di prevenzione e di difesa dei boschi dagli incendi e da altri danni; opera per lo sviluppo e il coordinamento di studi, ricerche e sperimentazioni in materia selvicolturale e naturalistica e per la tutela e vigilanza dei beni di cui agli articoli 68 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; concorre nei servizi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quale autorità responsabile da cui dipende direttamente il Corpo forestale dello Stato, redige ogni anno una relazione che illustra l'opera svolta dal Corpo, i programmi delle scuole di formazione e degli istituti di ricerca e sperimentazione e i risultati conseguiti.

ART. 2.

1. Il Corpo forestale dello Stato, nel rispetto della sua unitarietà, è impiegato anche dalle regioni, ai sensi dell'articolo

71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite o delegate in materia ecologico-naturalistica, di caccia e pesca nelle acque interne, di protezione della natura, di riserve e parchi naturali.

2. Il Corpo forestale dello Stato esercita le funzioni di cui al comma 1 mediante le sue strutture periferiche e sotto la direzione e il coordinamento del dirigente degli uffici ubicati nei capoluoghi di regione di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 7.

3. L'impiego del Corpo forestale dello Stato ai sensi dei commi 1 e 2 è disciplinato dalle norme del regolamento previsto dall'articolo 31.

4. Nel quadro delle norme generali, per disciplinare particolari esigenze locali e i relativi rapporti finanziari, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, possono essere stipulate convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni.

5. Il Corpo forestale dello Stato non può essere impiegato in attività estranee ai suoi compiti istituzionali o non compatibili con le qualifiche, lo *status* e la professionalità del suo personale.

ART. 3.

1. Il personale del Corpo forestale dello Stato è costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie i cui rispettivi organici sono indicati dalla tabella I allegata alla presente legge.

2. Il Corpo forestale dello Stato conserva la natura di Corpo armato dello Stato; gli appartenenti al Corpo conservano lo stato giuridico proprio del personale civile e sono soggetti, per quanto non previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 31 della presente legge, all'ordinamento dei pari grado di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e in particolare alla disciplina prevista per il corrispondente personale con funzioni di polizia appartenente alla Polizia di Stato.

3. Il personale del Corpo forestale dello Stato svolge altresì le funzioni tecniche e amministrative connesse con i compiti attribuiti al Corpo; è autorizzato a portare le armi in dotazione al Corpo, che sono determinate con decreto del Ministro competente, sentiti i rappresentanti del personale di cui al comma 1 e i competenti organi del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa; il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato è esente dal richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione ed è equiparato, a tutti gli effetti, al servizio militare di leva, purché sia stata ultimata, per quest'ultimo, la ferma contratta all'atto del reclutamento.

4. Al personale di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le stesse norme valevoli per i pari grado degli altri Corpi di polizia dello Stato, secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 31.

5. L'equiparazione degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato con gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene sulla base della tabella I allegata alla presente legge. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordinamento gerarchico, è stabilita altresì la reciprocità e la collaborazione tra gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato e gli appartenenti alle altre forze di polizia.

6. Al personale di cui al presente articolo si applicano, per quanto di competenza, le norme della legge 1° aprile 1981, n. 121, che fanno espresso riferimento alle forze di polizia e quelle in materia di comportamento politico-sindacale. I rappresentanti del personale con funzioni di polizia del Corpo forestale dello Stato, organizzato in organizzazioni sindacali analogamente ai sindacati della Polizia di Stato di cui all'articolo 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, partecipano alle trattative sindacali per gli accordi contrattuali, ai sensi dell'articolo 95 della stessa legge n. 121 del 1981.

ART. 4.

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 3 continuano a competere: il trattamento economico e quello di quiescenza, gli assegni, le indennità e le competenze ordinarie e straordinarie e quelle di qualsiasi altra natura e denominazione, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione stabilite per i pari grado delle altre forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Al personale del Corpo forestale dello Stato che interviene nelle operazioni di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi o in altri servizi per il cui espletamento è insito il pericolo della incolumità fisica, compete una indennità di rischio la cui misura viene stabilita mediante accordi tra i Ministri interessati e i rappresentanti dei sindacati del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia maggiormente rappresentativi, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. Per la determinazione delle indennità di presenza, di missione e di trasferimento, per lavoro straordinario, notturno e festivo, le trattative tra sindacati e Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avvengono in analogia a quanto disposto dall'articolo 95 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono stabilite le norme relative alla disponibilità e reperibilità del personale di cui al presente articolo.

ART. 5.

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è attribuita la qualifica di « ufficiale di polizia ecologica »; alle guardie scelte e alle guardie è attribuita la qualifica di « agente di polizia ecologica ». Al predetto personale rimangono attribuite le funzioni di cui

all'articolo 29 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 57 del codice di procedura penale, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita anche alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato limitatamente al periodo di reggenza di un comando di stazione forestale.

3. Al personale indicato ai commi 1 e 2 è attribuita altresì la qualifica di « agente di pubblica sicurezza » ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. La funzione di « polizia ecologica » per la tutela dell'ambiente naturale ai sensi della presente legge, è intesa come compendio, nella funzione di polizia forestale e di quelle tecniche connesse, delle seguenti funzioni di polizia: idrogeologica, idraulica, fluviale, fitosanitaria, venatoria, ittica, zoofila e di tutela delle fonti idriche ed agrarie destinate all'alimentazione.

5. Il personale di cui al presente articolo è tenuto, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alle sue mansioni.

ART. 6.

1. L'individuazione dell'area di applicazione delle funzioni di polizia ecologica di cui all'articolo 5 è disposta come indicato nel presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, è considerato « ambiente naturale » il sistema di rapporti che si viene ad instaurare, nel tempo, tra componenti e fattori fisici, chimici e biologici presenti in una certa porzione di territorio.

3. L'ambiente naturale di cui al comma 2 è considerato bene di interesse pubblico e quindi posto sotto la tutela dei pubblici poteri. Esso comprende:

a) l'ambiente terrestre – epigeo ed ipogeo – con tutti i fattori che lo compongono;

b) l'ambiente marino, comprensivo della regione costiera, pelagica, betonica e abissale;

c) l'ambiente atmosferico, comprensivo dello spazio aereo in cui si manifestano le condizioni necessarie alla vita *animale e vegetale*.

4. L'ambiente naturale comprende pertanto il suolo, le acque, l'atmosfera, la *flora e la fauna nell'ambito del territorio* nazionale, delle acque territoriali e dello spazio aereo nazionale.

5. Per l'applicazione della presente legge sono sottoposti a vincolo « ecologico naturalistico » tutti i territori e i luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che costituiscono uno o più ecosistemi in superficie o in profondità, nel suolo e nelle acque, di cui si renda necessario garantire la conservazione, la protezione o il ripristino, per uno dei seguenti motivi: biologici, scientifici, estetici, climatici, educativi, culturali, igienici, geomorfologici, idrogeologici o comunque per fini sociali.

6. La tutela e la vigilanza dei luoghi e dei beni di cui ai commi da 1 a 5 è affidata al Corpo forestale dello Stato che, per quanto riguarda l'ambiente marino e quello atmosferico, si avvale, rispettivamente, della collaborazione delle capitanerie di porto e del servizio costiero della Guardia di finanza, e dell'Aeronautica militare.

7. Il Corpo forestale dello Stato, per i propri compiti di tutela dell'ambiente, *collabora altresì con i servizi forestali dei* Paesi della Comunità economica europea e degli altri Paesi che aderiscono alle convenzioni internazionali in materia di *tutela ecologica dell'ambiente e dei particolari* beni naturali.

ART. 7.

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed è strutturato sulla base della tabella II allegata alla

presente legge secondo il seguente organigramma:

a) ispettorato generale: con compiti di direzione, indirizzo, coordinamento, amministrazione e governo dei servizi e del personale;

b) scuole forestali: ordinate secondo quanto disposto dalle norme di cui al capo II della presente legge;

c) gruppi forestali: istituiti a livello regionale, provinciale o interprovinciale o per omogenei comprensori naturalistici. Ad essi è affidata l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato, l'amministrazione e il governo del personale dipendente, la direzione degli uffici e comandi ubicati nel territorio di competenza, il contenzioso. I gruppi ubicati nel capoluogo di regione, oltre a svolgere i predetti compiti, coordinano anche gli altri gruppi a livello provinciale o comprensoriale e curano i rapporti con gli organi regionali e gli altri uffici locali. Presso tali gruppi possono essere istituiti i centri operativi di cui alla legge 1° marzo 1975, n. 47; a livello comprensoriale o provinciale possono essere istituiti i gruppi meccanizzati previsti dalla medesima legge n. 47 del 1975 e, ove occorrano, sezioni speciali per i servizi indicati all'articolo 8 della presente legge. La costituzione degli uffici sopra citati avviene con decreto del Ministro competente, sentite le regioni interessate. I gruppi a livello regionale sono retti da un dirigente superiore o un primo dirigente; i gruppi a livello provinciale sono retti da un primo dirigente;

d) comandi distaccamento forestale: con giurisdizione su alcuni comandi stazione omogenei, di cui coordinano i servizi e il personale soprattutto per quanto riguarda i servizi di polizia ecologica, i servizi di assistenza incendi boschivi ed altri servizi che richiedono maggiore impiego di personale o di mezzi in particolari zone più esposte a tali danni, o interventi in zone naturalistiche particolarmente frequentate dal pubblico. I comandi distaccamento forestale sono di norma

retti da marescialli con addetto un altro sottufficiale;

e) comandi stazione forestale: con circoscrizione comunale o intercomunale. Ad essi è affidata la vigilanza per l'attuazione dei compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato ed in particolare i compiti di polizia ecologica, i servizi di prevenzione e difesa dei beni naturali dagli incendi ed altri danni, oltre a quelli di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Il numero, le sedi e le circoscrizioni dei comandi stazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle tabelle II e III allegate alla presente legge e sono retti da un sottufficiale;

f) posti di polizia ecologica: possono essere istituiti con determinazione del capo del Corpo per particolari esigenze e a tempo determinato, in località di interesse naturalistico a seconda delle esigenze del servizio, in particolare per i servizi di cui all'articolo 8. Sono comandati da un sottufficiale e coordinati dal comando stazione competente per territorio.

2. Gli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato hanno le dotazioni organiche di cui alla tabella III allegata alla presente legge.

ART. 8.

1. I beni e i compiti rimasti alla competenza statale ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, continuano ad essere affidati al Corpo forestale dello Stato, che ne cura la gestione, la tutela e la vigilanza, a mezzo delle strutture indicate dall'articolo 7.

2. Presso l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato opera un servizio per la gestione e l'amministrazione dei beni naturali e per assicurare una fattiva collaborazione con gli istituti indicati alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 7 e con gli analoghi servizi regionali.

3. Al Corpo forestale dello Stato è altresì affidata la tutela e la vigilanza dei beni di cui al secondo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che sono assicurate con le stesse strutture di cui all'articolo 7, secondo le norme di gestione concordate con gli enti indicati nell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 9.

1. Gli istituti di ricerca e sperimentazione del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella IV allegata alla presente legge, operano in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e gli istituti universitari e regionali similari, in modo da assicurare un coordinamento unitario dei problemi connessi sia in campo nazionale che internazionale.

2. Presso gli istituti di cui al comma 1, oltre al personale del Corpo forestale dello Stato, possono essere impiegati anche scienziati, ricercatori ed esperti nelle varie materie e discipline ecologiche inerenti alla tutela dell'ambiente in genere e dei beni naturali in particolare sia italiani che stranieri, oltre al personale idoneo di cui alla tabella V, allegata alla presente legge.

ART. 10.

1. È istituito, nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato, un ruolo « per mansioni d'ufficio », che integra e sostituisce i ruoli già previsti dagli articoli 10 e seguenti della legge 18 febbraio 1963, n. 301, e dalla legge 11 maggio 1970, n. 313.

2. Le modalità per il passaggio nei ruoli di cui al comma 1 sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 31, sulla base di quanto stabilito dalle leggi citate nel medesimo comma 1.

3. Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei ruoli di cui ai commi 1 e 2, con le dotazioni indicate nella tabella I, allegata alla presente legge, sono attribuiti, con la anzianità

posseduta, al personale che già si trova nei ruoli previsti dalle leggi citate nel comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge e proveniente dai ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato.

ART. 11.

1. È istituito nel Corpo forestale dello Stato, in analogia agli altri Corpi di polizia dello Stato, il « fondo di previdenza, assistenza e premi » per il personale di cui all'articolo 3.

2. Il fondo è posto sotto la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ad esso è conferita personalità giuridica.

3. Il fondo è disciplinato con apposito provvedimento da emanare unitamente al regolamento di cui all'articolo 31.

4. La gestione e l'amministrazione del fondo è affidata ad un consiglio di amministrazione presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato e composto dal capo del Corpo e da nove rappresentanti del personale: tre ufficiali, tre sottufficiali e tre guardie scelte o guardie, eletti democraticamente, attraverso le rispettive organizzazioni di categoria del personale con funzioni di polizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Per il funzionamento del fondo può essere impiegato il personale di cui all'articolo 10 della presente legge e quello che fruisce dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.

ART. 12.

1. L'amministrazione e il governo del personale e dei servizi del Corpo forestale dello Stato sono autonomi nel contesto del Ministero; tutti i beni e i compiti della direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si riferiscono

ai servizi e al personale del Corpo forestale dello Stato passano alla competenza dell'ispettorato generale di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 7; in conseguenza tutti i capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che comunque si riferiscono ai compiti, alle strutture e al personale del Corpo forestale dello Stato passano a costituire il bilancio autonomo del Corpo stesso, per la cui amministrazione e gestione a rendicontazione consuntiva restano ferme le norme di cui alla legge 14 dicembre 1955, n. 1316.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede per quanto riguarda beni e servizi della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali.

3. La bandiera del Corpo forestale dello Stato e le sue decorazioni, le attrezzature, i mezzi, gli strumenti e i beni mobili e immobili intestati agli organismi sopra citati sono attribuiti al Corpo forestale dello Stato.

4. Gli accordi per l'uso di particolari attrezzature, gli impegni di assistenza e le convenzioni con enti militari, vigenti per le altre forze di polizia, si applicano, ove ritenuto necessario e per particolari prestazioni, anche per il Corpo forestale dello Stato.

ART. 13.

1. Il personale delle ex carriere di concetto, esecutiva e operai che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ancora in servizio nell'ambito della direzione generale per l'economia montana e per le foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, permane negli stessi uffici; lo stesso personale viene inquadrato in appositi ruoli ad esaurimento conservando anzianità ed ogni altro beneficio maturato. Analogamente si procede se detto personale viene inquadrato nei ruoli unici dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

CAPO II.

RECLUTAMENTO E ADDESTRAMENTO

ART. 14.

1. *Il reclutamento del personale del* Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblici concorsi per esami con prove scritte e orali, ai quali possono partecipare i cittadini italiani che abbiano ineccepibili doti morali ed una idoneità psico-fisica ed attitudinale tali da offrire piena garanzia di sani comportamenti e di robustezza e resistenza al servizio forestale e di polizia.

2. L'idoneità di cui al comma 1 è accertata da una commissione del servizio sanitario del Corpo forestale dello Stato, costituito da sanitari delle commissioni medico-ospedaliere o della direzione di sanità militare e da dirigenti del Corpo forestale dello Stato assistiti da sottufficiali, con particolare accuratezza, in considerazione degli inevitabili disagi connessi al servizio forestale che possono, per la loro stessa natura, dar luogo a reliquati e successioni morbose e traumatiche.

3. Le modalità dei concorsi sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31 in relazione ai tre tipi di scuole previste dall'articolo 15.

4. I figli del personale del Corpo forestale dello Stato hanno la precedenza, a parità di condizioni, nei concorsi di cui al presente articolo, secondo il seguente ordine: orfani di caduti vittime del dovere, orfani di deceduti per causa di servizio, figli di riformati per causa di servizio, figli di pensionati del Corpo forestale dello Stato, figli del personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato.

ART. 15.

1. Per l'addestramento e la formazione del personale del Corpo forestale dello Stato sono costituite le scuole del corpo per:

a) allievi guardie (AGF);

b) allievi sottufficiali (ASF);

c) allievi ufficiali (AUF).

2. Le scuole di cui al comma 1 hanno il compito di sviluppare la preparazione tecnica, giuridica, culturale e professionale dei rispettivi allievi. Particolare cura è dedicata allo studio dei diritti e doveri costituzionali del cittadino, inteso ad accrescere sia una più matura coscienza democratica, sia una più solida capacità di critica e di iniziativa degli allievi e quindi del personale del Corpo forestale dello Stato.

3. L'ordinamento delle scuole è determinato nel regolamento di cui all'articolo 31, considerando la scuola allievi guardie forestali a livello di scuola secondaria inferiore, la scuola allievi sottufficiali forestali a livello di scuola secondaria superiore e la scuola allievi ufficiali forestali, in quanto scuola di perfezionamento, a livello *post*-universitario, sul modello dell'istituto universitario europeo di Firenze di cui alla legge 23 dicembre 1972, n. 920. Nel regolamentare l'ordinamento delle scuole, si tiene conto delle analogie con le corrispondenti scuole di altri Corpi di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in quanto compatibili e applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato in relazione al suo particolare *status*.

4. L'insegnamento nelle scuole del Corpo forestale dello Stato è affidato: per le materie tecniche e professionali a dirigenti del Corpo con accertata attitudine all'insegnamento e che abbiano notevole esperienza del servizio d'istituto del Corpo forestale dello Stato; per le materie giuridiche a magistrati; per le materie di cultura generale a docenti di ruolo di scuole di livello corrispondente; per particolari materie possono essere impiegati anche ufficiali di altri corpi o esperti di altre amministrazioni.

5. I dirigenti del Corpo forestale dello Stato incaricati dell'insegnamento nelle scuole del Corpo sono impiegati a tempo pieno in modo da creare rapporti di conoscenza, stima e fiducia tra insegnante e allievo.

6. Durante lo svolgimento dei corsi gli allievi possono essere sottoposti anche a selezione psico-fisico-attitudinale, per verificare il permanere della idoneità al servizio forestale e di polizia incondizionato.

7. Presso le scuole è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto delle libertà costituzionali.

ART. 16.

1. Le materie di insegnamento nelle scuole del Corpo forestale sono distinte in: materie tecniche, materie giuridiche, materie di cultura generale, materie professionali.

2. Nel gruppo di materie tecniche sono comprese tutte quelle discipline attinenti alla conoscenza analitica dell'ambiente naturale in relazione alla tutela del territorio e delle risorse naturali, in modo da consentire al personale del Corpo forestale dello Stato di poter operare con competenza e discernimento nella attuazione dei compiti ad esso affidati.

3. Nel gruppo di materie giuridiche sono comprese tutte quelle conoscenze di ordine legislativo e giurisprudenziale, necessarie per poter esplicare i compiti che interessano il servizio forestale e di polizia ecologica.

4. Nel gruppo di materie di cultura generale sono comprese tutte quelle materie di base, propedeutiche allo studio di altre discipline e che consentono all'individuo di sapersi esprimere con proprietà e competenza nell'espletamento del servizio e nei rapporti con le autorità e i cittadini.

5. Nel gruppo di materie professionali sono comprese tutte quelle cognizioni teoriche e pratiche necessarie per l'organizzazione razionale del servizio in genere; per la conoscenza delle norme regolamentari e di comportamento, per la tenuta del carteggio, delle armi e degli altri mezzi e materiali in dotazione al Corpo forestale dello Stato.

6. I programmi delle materie sono determinati nel regolamento di cui all'articolo 31 e nei bandi di concorso.

7. Ai fini della determinazione dei criteri di massima per la formulazione dei programmi, il servizio di cui al comma 7 dell'articolo 17, si avvale del parere di una commissione consultiva della quale *fanno parte sei rappresentanti del personale*, designati proporzionalmente dalle organizzazioni del personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia maggiormente rappresentative. Il parere espresso dai rappresentanti del personale nella commissione recepisce il parere delle organizzazioni sindacali.

8. Presso le scuole del Corpo forestale dello Stato sono tenuti anche, per il rispettivo personale, corsi di specializzazione e aggiornamento, sulla base della tabella VI allegata alla presente legge, soprattutto per i sottufficiali preposti al comando di un distaccamento o stazione forestale. A particolari lezioni di argomento ecologico-naturalistico possono essere ammessi anche studenti, lavoratori, professionisti, per il tramite delle rispet*tive organizzazioni di categoria, mediante* appositi accordi con la direzione della scuola.

ART. 17.

1. Per i corsi di formazione e aggiornamento degli allievi guardie forestali (AGF) e allievi sottofficiali forestali (ASF) continuano a funzionare le scuole già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le cui strutture, attrezzature e programmi sono adeguati alle finalità della presente legge.

2. Per gli allievi ufficiali forestali (AUF) è ripristinato l'apposito istituto superiore in Firenze-Vallombrosa, già sede dell'istituto superiore forestale di cui alla legge 14 luglio 1912, n. 834, *con le innovazioni* previste dall'articolo 22 della presente legge.

3. Gli insegnanti nelle scuole del Corpo forestale dello Stato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base di una graduatoria di merito distinta per ciascun ordine di scuola e per gruppo di materie; tale gra-

duatoria è formata prima dell'inizio di ogni corso a seguito delle domande presentate dagli interessati tramite i Ministeri di appartenenza, che esprimono il loro parere. Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è adottato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro della pubblica istruzione e con altri Ministri eventualmente interessati.

4. Dell'insegnamento di particolari materie ecologico-naturalistiche o professionali ritenute necessarie per una più completa formazione del personale del Corpo forestale dello Stato, finalizzata ad una maggiore efficienza e operatività nell'espletamento dei compiti attribuiti al Corpo, possono essere altresì incaricati ufficiali o dirigenti di altri corpi o esperti, studiosi, specialisti di altre amministrazioni o anche scienziati a livello nazionale e internazionale.

5. Sono stabiliti rapporti con le analoghe scuole forestali dei Paesi della Comunità economica europea e di altri Paesi, onde facilitare scambi culturali, anche mediante reciproche visite, incontri e collaborazioni tra i forestali italiani e quelli di altri Paesi.

6. Ai primi classificati di ogni corso, per ciascun tipo di scuola, sono conferite borse di studio per il perfezionamento dello studio di lingue straniere.

7. Ai fini di quanto stabilito nel presente capo, presso l'ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato è istituito un servizio per la direzione e il coordinamento delle attività e dei programmi delle scuole forestali. Detto servizio provvede altresì ai necessari collegamenti e rapporti tra le scuole, gli istituti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 e le corrispondenti scuole delle altre forze di polizia dello Stato e dei servizi forestali di altri Paesi.

ART. 18.

1. Alla scuola AGF sono ammessi i giovani che: abbiano superato le relative prove che sono precisate nel bando di

concorso; abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo; siano iscritti nelle liste di leva o abbiano ottemperato agli obblighi militari; siano in possesso del diploma della scuola dell'obbligo.

2. Per tale tipo di scuola gli esami di cui all'articolo 14 consistono in un componimento in lingua italiana, una prova scritta di matematica e in una prova orale di cultura generale; dette prove devono tendere ad accertare il grado di maturità del concorrente e la sua predisposizione al servizio forestale.

3. Nei bandi di concorso per allievi guardie forestali possono essere riservati a giovani diplomati geometri, ragionieri, periti e analisti fino al 30 per cento dei posti a concorso, secondo le esigenze del Corpo.

4. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 14 della presente legge, si applicano le norme previste dall'ultimo periodo del numero 7 dell'articolo 5 e dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

5. Nella formazione della graduatoria per l'arruolamento nel Corpo forestale dello Stato si tiene anche conto, dopo i risultati delle prove di esame di cui al presente articolo, di eventuali titoli attitudinali o sportivi legalmente documentati.

ART. 19.

1. I corsi per allievi guardie forestali hanno la durata di due anni e le materie fondamentali, sulla base degli articoli precedenti, sono:

a) materie tecniche: selvicoltura; ecologia forestale; dendrometria; alpicoltura; assestamento forestale; tecnologia del legno; botanica; zoologia; protezione della natura e tutela dei parchi e riserve naturali; difesa dei boschi dagli incendi ed altri danni con nozioni di lotta biologica; vivaistica e controllo varietale; elementi di geo-pedologia, biometria, idro-biologia, climatologia, sistemazioni idrogeologiche, riforestazione protettiva e industriale; di-

fesa ambientale ed ecologica del territorio; tutela delle fonti idriche ed agrarie dirette all'alimentazione, nozioni di estimo forestale e di archeologia forestale; altre eventuali *materie ecologico-forestali-naturalistiche*;

b) materie giuridiche: studio della Costituzione italiana; legislazione forestale statale e regionale; polizia ecologica; codice penale e di procedura penale; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni di diritto pubblico e privato; regolamenti locali *in materia ecologico-naturalistica*; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestale-naturalistica; nozioni sui regolamenti di altri Corpi di polizia, in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato, e sul codice della strada;

c) materie di cultura generale: italiano; storia; geografia; matematica; elementi di chimica, fisica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; lingua di uno dei Paesi della Comunità economica europea scelta dall'allievo fra quelle indicate nel bando di concorso;

d) materie professionali: norme regolamentari dei servizi e degli uffici del Corpo forestale dello Stato; comportamento; nozioni di socio-psicologia e di etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; esercizi ginnico-sportivi con particolare riferimento alle tecniche di lotta per la difesa personale; esercitazioni relative all'uso delle armi in dotazione al Corpo e relativa legislazione; esercizi di steno-dattilografia e sull'uso degli apparecchi computerizzati e da calcolo in dotazione al Corpo forestale dello Stato; scuola guida degli automezzi in dotazione ai comandi del Corpo forestale dello Stato ed esercitazioni con i mezzi rice-trasmittenti; nozioni di igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso; nozioni di telematica ed informatica; cenni storici sul Corpo forestale dello Stato.

2. L'insegnamento è affidato: per le materie tecniche agli ufficiali dirigenti coadiuvati da sottufficiali del Corpo fore-

stale dello Stato con elevata esperienza di servizio; per le materie giuridiche a magistrati di pretura; per le materie di cultura generale a docenti di ruolo di scuola secondaria inferiore; per le materie professionali a ufficiali, coadiuvati da sottufficiali, addetti alla scuola allievi guardie forestali o a ufficiali di altri corpi od esperti in particolari materie anche di altre amministrazioni.

3. Gli allievi che superano gli esami finali vengono nominati « guardie forestali » e assegnati presso i comandi distaccamento e stazione del Corpo forestale dello Stato dove restano a prestare servizio, secondo le necessità del Corpo, fino al compimento del periodo di rafferma, trascorso il quale possono partecipare ai concorsi per allievi sottufficiali forestali e inoltrare la richiesta di riavvicinamento alla provincia di origine, compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Alle guardie che superano gli esami e che assumono regolare servizio, è rilasciato dalla scuola allievi guardie forestali un attestato di « esperto forestale » riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione. Gli allievi che non superino gli esami possono essere ammessi a frequentare, per una sola volta, il secondo anno del corso successivo, purché la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

ART. 20.

1. Alla scuola allievi sottufficiali forestali possono essere ammesse le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato che abbiano compiuto il periodo di servizio indicato al comma 3 dell'articolo 19 e che abbiano conseguito, nell'ultimo triennio, una valutazione non inferiore a « ottimo ». Le prove di esame consistono in un componimento su tema naturalistico, un altro su tema tecnico-giuridico e una prova orale di carattere generale, tendenti ad accertare la preparazione dell'aspirante e il suo grado di formazione e maturità per concorrere alla carriera di sottufficiale.

2. I corsi per allievi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato hanno la durata di due anni. Le materie di insegnamento sono quelle indicate all'articolo 19, con un maggior grado di approfondimento e con le opportune integrazioni e ampliamenti in relazione al tipo di scuola, cioè:

a) materie tecniche: ecologia forestale; selvicoltura; botanica; alpicoltura; dendrometria, auxonomia, auxometria; tecnologia e mercato del legno; tutela ecologica del territorio in relazione all'impatto dell'attività antropica sull'ambiente naturale; elementi di geo-pedologia, climatologia, biometria; zoologia ed entomologia forestale, zoologia venatoria ed acquicoltura; nozioni di archeologia forestale e cenni storici sulla vegetazione locale; estimo forestale e nozioni di estimo agrario; difesa dei beni naturali dagli incendi ed altri danni; lotta biologica in campo ecologico-naturalistico; vivaistica forestale e controllo varietale; assistenza ai lavori di sistemazione idrogeologica, riforestazione protettiva, produttiva e industriale; tutela del paesaggio e delle risorse naturali e riassetto del territorio; lotta agli inquinamenti in relazione alla tutela delle fonti idriche e agrarie destinate all'alimentazione; tutela e vigilanza dei parchi e riserve naturali; elementi di genetica e fitopatologia forestale; nozioni di sociopsicologia ed etologia in relazione alla presenza dell'uomo nell'ambiente naturale; tutela delle piante officinali e vigilanza sulla loro raccolta; altre eventuali materie ecologiche;

b) materie giuridiche: studio della Costituzione italiana; legislazione forestale statale e regionale; codice penale e di procedura penale in relazione al servizio; esercitazioni di polizia giudiziaria; istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto privato; polizia ecologica; caccia e pesca nelle acque interne; nozioni sui regolamenti degli altri corpi di polizia in relazione ai servizi del Corpo forestale dello Stato; convenzioni internazionali e regolamenti comunitari in materia ecologico-forestale-naturalistica;

c) materie di cultura generale: italiano; storia; geografia economica; matematica; fisica, chimica e biologia in relazione ai compiti del Corpo forestale dello Stato; seconda lingua straniera;

d) materie professionali: regolamenti del Corpo forestale dello Stato; organizzazione degli uffici e servizi del Corpo; comportamento; diritti e doveri del personale; esercizi ginnico-sportivi, soprattutto in relazione alle tecniche di difesa personale; rapporti con le autorità e con gli altri corpi; esercitazioni relative alla natura e all'uso delle armi in dotazione e relativa legislazione; nozioni di telematica ed informatica e rapporti col mondo della cultura e dell'arte; nozioni di statistica forestale e di contabilità generale dello Stato; esercitazioni di steno-dattilografia e sull'uso delle macchine da calcolo e mezzi computerizzati in dotazione al Corpo forestale dello Stato; esercitazioni con gli automezzi ed apparecchi rice-trasmittenti in dotazione al Corpo; igiene e pronto soccorso; esercitazioni di protezione civile e di pubblico soccorso.

ART. 21.

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 15, l'insegnamento delle materie di cui all'articolo 20 è affidato: per quelle tecniche agli ufficiali dirigenti addetti alla scuola allievi sottufficiali forestali, integrati da altri dirigenti sia del Corpo che di altri corpi o di altre amministrazioni o docenti universitari; per quelle giuridiche a magistrati di tribunale e a docenti universitari o dirigenti di altre amministrazioni; per quelle di cultura generale a docenti di ruolo di scuola secondaria superiore; per quelle professionali a ufficiali dirigenti del Corpo forestale dello Stato o di altri corpi o di altre amministrazioni specialisti nelle materie di insegnamento. Gli insegnanti sono coadiuvati da sottufficiali del Corpo forestale dello Stato di provate capacità addestrative e notevole esperienza di servizio.

2. In ogni bando di concorso per allievi sottufficiali forestali possono essere riser-

vati, secondo le esigenze del Corpo, alle guardie scelte e guardie in possesso del diploma di geometra, ragioniere, perito o analista fino al 30 per cento dei posti; per tale personale il periodo minimo di servizio è quello della ferma.

3. Gli allievi sottufficiali forestali che superano le prove di fine corso sono nominati vice brigadieri e destinati a un comando distaccamento o comando stazione, dove devono prestare servizio per almeno tre anni, trascorsi i quali, compatibilmente con le esigenze di servizio e la disponibilità della sede richiesta, possono chiedere il trasferimento ad altra sede. Agli stessi è rilasciato dalla scuola allievi sottufficiali forestali un diploma di « perito forestale », equivalente a tutti gli effetti al titolo di studio della scuola secondaria superiore riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Gli allievi sottufficiali forestali che non superano le prove finali del corso possono essere ammessi, per una sola volta, a frequentare il secondo anno del corso successivo, purché la mancata nomina non sia dipesa da motivi morali o disciplinari.

ART. 22.

1. La scuola allievi ufficiali forestali è denominata « Istituto superiore di ecologia dell'ambiente naturale » (ISEAN) ed ha lo scopo di formare dirigenti tecnici altamente specializzati.

2. Ai concorsi per allievi ufficiali forestali possono partecipare i giovani che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, non abbiano superato il ventottesimo anno di età; non siano stati dichiarati non idonei alla visita di leva e siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze forestali; scienze agrarie; scienze naturali; botanica; giurisprudenza (escluse le lauree equipollenti); ingegneria; biologia; geologia; economia e commercio; chimica; altri corsi di laurea attinenti a materie ecologiche. Le quantità percentuali di ciascuna disciplina sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31 e nel bando di concorso.

3. In ciascun bando di concorso il 10 per cento dei posti è riservato ai sottufficiali e guardie in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati al comma 2 e che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età. Per i sottufficiali è sufficiente essere in possesso di un qualsiasi diploma di laurea.

4. I corsi per allievi ufficiali forestali hanno la durata di due bienni. Sono considerate lauree di base quella in scienze forestali e quella in giurisprudenza. I due bienni si articolano nello studio di discipline diverse da quelle relative alla laurea posseduta, scelte dal candidato fra quelle indicate nel bando di concorso, una per biennio.

5. Gli allievi ufficiali forestali frequentano le lezioni e partecipano agli esami relativi alle discipline prescelte, presso l'università di Firenze, mentre presso l'ISEAN frequentano le lezioni relative alle materie giuridiche e professionali indicate all'articolo 20, con gli approfondimenti necessari, oltre allo studio di una lingua straniera in ciascun biennio.

6. Gli allievi ufficiali forestali programmano i piani di studio e i relativi esami con l'ausilio del corpo insegnante dell'ISEAN, secondo modalità all'uopo stabilite d'intesa con l'università di Firenze. A tale fine, è stipulata apposita convenzione in modo da consentire agli allievi ufficiali forestali di poter seguire le lezioni universitarie e sostenere i relativi esami, senza ulteriori formalità; gli stessi allievi ufficiali forestali sono esenti da ogni tassa universitaria, esclusa quella d'esame.

ART. 23.

1. I concorrenti che superano le prove di cui all'articolo 22 e che sono in possesso dei requisiti indicati negli articoli precedenti, sono nominati allievi ufficiali forestali e destinati a prestare servizio per un mese presso la scuola alpina di Aosta o altra similare, dopo di che sono ammessi a frequentare i corsi presso l'ISEAN.

2. Gli allievi ufficiali forestali sono equiparati, a tutti gli effetti, al grado di

sottotenente di complemento degli altri corpi di polizia. Il primo biennio è valevole quale servizio di leva, pertanto gli allievi ufficiali forestali sono vincolati alla ferma di anni due. Superato il primo biennio gli allievi ufficiali forestali conseguono la promozione al grado di tenente forestale e sono vincolati alla rafferma di anni due.

3. Ultimato il secondo biennio, gli allievi ufficiali forestali possono, a domanda, sostenere un esame di Stato e conseguire la laurea nella disciplina oggetto di uno dei bienni; agli stessi è conferito il titolo di « consulente » nella disciplina oggetto dell'altro biennio.

4. Agli allievi ufficiali forestali che superano il corso presso l'ISEAN e non sostengono l'esame di Stato di cui al comma 3, è conferito il titolo di « consulente » nelle discipline oggetto dei due bienni. Coloro che, ultimato il corso allievi ufficiali forestali, non intendono più prestare servizio nel Corpo forestale dello Stato, sono tenuti al pagamento di tutte le tasse universitarie relative ai corsi seguiti presso l'università di Firenze e sono vincolati a prestare quattro anni di servizio nel Corpo forestale dello Stato quali addetti presso gli uffici periferici del Corpo. Qualora non ottemperino a tali disposizioni sono tenuti al pagamento di una retta per i quattro anni di studi presso l'ISEAN e a prestare il servizio di leva.

5. Ultimato il corso e superati gli esami finali, che consistono in prove pratiche e teoriche, gli allievi ufficiali forestali sono nominati « ispettori forestali » ed entrano a far parte del ruolo della carriera direttiva del Corpo forestale dello Stato in servizio permanente effettivo. Essi sono destinati a prestare servizio, per almeno tre anni, presso uno degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato.

ART. 24.

1. L'anno scolastico presso le scuole allievi guardie forestali e allievi sottufficiali forestali ha inizio il 1° settembre e termina il 30 giugno successivo; nei rima-

nenti due mesi gli allievi sono impiegati per un mese in esercitazioni pratiche e fruiscono della licenza per il restante mese.

2. Presso l'ISEAN l'anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 giugno successivo. Nei rimanenti tre mesi gli allievi ufficiali forestali seguono per un mese esercitazioni pratiche unitamente agli allievi guardie forestali o allievi sottufficiali forestali; prestano per un mese servizio presso uno degli uffici periferici del corpo e fruiscono di licenza il restante mese.

3. Presso tutte le scuole del Corpo forestale dello Stato, all'inizio di ogni anno scolastico, gli allievi eleggono i propri rappresentanti nei rispettivi organi collegiali. Gli allievi eletti possono convocare l'assemblea del personale rappresentato, una volta al mese, nei giorni prefestivi; la direzione della scuola mette a disposizione degli allievi un'aula o altro locale idoneo nell'ambito della scuola stessa, dove tenere l'assemblea.

4. Per il comportamento politico e sindacale nelle scuole del Corpo forestale dello Stato si applicano le stesse norme vigenti per gli altri corpi di polizia.

CAPO III.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 25.

1. Per le accresciute esigenze della tutela ambientale ed ecologica del territorio, gli organici del Corpo forestale dello Stato sono aumentati nei modi e nei tempi indicati nella tabella VII allegata alla presente legge.

2. Onde assicurare una più razionale ed organica attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad effettuare una spesa straordinaria di lire 25 miliardi per ciascun esercizio finanziario, sia per le esigenze connesse con l'aumento degli organici di cui al comma 1, sia per la

realizzazione di un programma decennale tendente ad elevare la funzionalità del servizio a favore della collettività e il livello culturale e professionale e quindi le capacità operative del Corpo forestale dello Stato. Il predetto programma deve fra l'altro comprendere:

a) le attività addestrative, di qualificazione e specializzazione del personale, le indennità ai partecipanti ai corsi e i compensi agli insegnanti ed istruttori, nonché la realizzazione di adeguate strutture didattiche;

b) l'acquisto, la costruzione o la locazione di immobili per i reparti di istruzione, ovvero la ristrutturazione, l'ampliamento o la sistemazione di immobili già esistenti o messi a disposizione dal demanio;

c) l'adeguamento e il rinnovamento del sistema di trasmissione del Corpo forestale dello Stato, con l'eventuale inserimento di tale sistema in quello dei ponti-radio già esistenti per gli altri corpi di polizia, previo adeguato potenziamento e con appositi terminali;

d) l'acquisto del vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio e gli altri mezzi di cui dotare il Corpo forestale dello Stato, anche in relazione agli aumenti degli organici di cui al comma 1;

e) l'acquisto, la costruzione o la locazione di immobili ed attrezzature necessari per le attività di ricerca e sperimentazione connesse con i compiti attribuiti al Corpo forestale dello Stato e in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

f) la costruzione, il riattamento o la locazione delle caserme forestali nei centri ove sono ubicati i comandi distaccamento e stazione del Corpo forestale dello Stato.

ART. 26.

1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste approva i piani di attuazione del programma indicato al comma 2 dell'articolo 25.

2. All'esecuzione dei lavori di costruzione di immobili, di ristrutturazione, ampliamento, completamento e sistemazione degli immobili demaniali esistenti, provvede il Ministero dei lavori pubblici, cui spettano, altresì, il conferimento degli eventuali incarichi di progettazione, sulla base delle indicazioni impartite dal Ministro competente in relazione alla destinazione dell'opera da realizzare, oltre alla competenza esclusiva per l'accertamento previsto dal secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti. Dette opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente e sentito il Ministro dei lavori pubblici, i fondi necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo e quelli eventualmente occorrenti per le relative progettazioni, sono iscritti in apposito capitolo da costituire nello stato di previsione del Ministero del lavori pubblici.

ART. 27.

1. Nella prima applicazione della presente legge, gli ispettori del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato in servizio, esclusi quelli con qualifica dirigenziale, devono frequentare un corso di aggiornamento di almeno due mesi, articolato in particolare sulle materie giuridiche e quelle relative alla polizia ecologica.

2. I corsi di cui al comma 1 si svolgono presso una scuola del Corpo forestale dello Stato o presso un idoneo complesso demaniale.

3. Analoghi corsi sono svolti per i sottufficiali in servizio, soprattutto per quelli cui è affidato il comando di un distaccamento o di una stazione o che comunque ne facciano richiesta, al fine di sviluppare un idoneo aggiornamento per quanto riguarda i compiti di polizia ecologica

ed eventuali nuovi compiti che vengano affidati al Corpo forestale dello Stato.

4. Le specializzazioni del Corpo forestale dello Stato sono quelle indicate nella tabella VI allegata alla presente legge.

ART. 28.

1. Nella prima applicazione della presente legge, può transitare nei ruoli organici di cui alla tabella I allegata alla presente legge, il seguente personale in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) nel ruolo ufficiali: tutti gli ispettori del ruolo dirigenti e del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301;

b) nel ruolo dei sottufficiali e guardie: tutti i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

2. All'atto del passaggio nei nuovi ruoli, il personale che vi transita riveste il grado o qualifica rivestita alla stessa data, seguendo l'ordine di graduatoria del ruolo di provenienza.

3. Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge, i periodi di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado superiore del personale di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'allegata tabella I, sono ridotti alla metà.

4. Il personale proveniente dal ruolo tecnico superiore di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può transitare nei nuovi ruoli previsti dalla presente legge, anche se ha superato il limite di età previsto per il mantenimento in servizio dei pari grado degli altri corpi di polizia, e vi può permanere fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

5. Il personale dei ruoli delle *ex* carriere di concetto, esecutiva ed operai in servizio alla data di entrata in vigore

della presente legge, può fruire, in alternativa a quanto stabilito all'articolo 13, dei benefici previsti dall'articolo 30.

ART. 29.

1. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti; nella prima applicazione della presente legge il posto di capo del Corpo è conferito al direttore generale per l'economia montana e per le foreste in carica.

2. Tutti gli altri posti sono conferiti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804; per il personale sottufficiali e guardie, opera la commissione di avanzamento costituita in forma paritetica tra i rappresentanti dell'amministrazione e quelli del personale.

3. I rappresentanti del personale negli organismi sono eletti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. La stessa rappresentanza di personale deve essere assicurata anche in tutte le commissioni che operano nel Corpo forestale dello Stato.

4. Le modalità per la disciplina di quanto stabilito dai commi 1, 2 e 3, sono determinate nel regolamento di cui all'articolo 31, per quelle di carattere generale, e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per quelle particolari.

ART. 30.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, può chiedere il passaggio nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato corrispondenti alla qualifica ed anzianità possedute ai fini del conseguimento della quiescenza e della liquidazione.

2. Le regioni sono autorizzate ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, il personale del Corpo forestale dello Stato di cui al comma 1 che ne faccia domanda entro il termine indicato al medesimo comma 1.

3. Il passaggio nei ruoli di cui al comma 2 avviene con i benefici previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, 30 giugno 1972, n. 748, e 24 luglio 1977, nn. 616, 617, 618.

4. Il passaggio in altri ruoli non comporta riduzioni negli organici di appartenenza, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, i cui contingenti rimangono quelli fissati nella tabella I allegata alla presente legge.

5. Il personale di cui al comma 4 che alla data di entrata in vigore del regolamento previsto all'articolo 31, non intende permanere nei ruoli del nuovo Corpo forestale dello Stato, può fruire, purché ne faccia domanda entro sessanta giorni, dei benefici previsti nei commi precedenti.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, il personale già facente parte del Corpo forestale dello Stato e inquadrato nei ruoli dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale, può chiedere di essere riassunto nei ruoli di cui alla tabella I allegata alla presente legge, purché in possesso dei requisiti prescritti per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato. Analoga richiesta può essere fatta dal personale degli stessi Corpi regionali che abbiano frequentato la scuola del Corpo forestale dello Stato.

7. Le modalità per la riassunzione di cui al comma 6 sono stabilite con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno, in conformità alle vigenti disposizioni, salvaguardando l'anzianità e le posizioni acquisite dal richiedente e quelle del personale dei ruoli in cui lo stesso andrà ad inserirsi.

ART. 31.

1. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento per l'attuazione della presente legge e per la definizione dello stato giuridico del personale.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve disciplinare in particolare:

a) l'ordinamento del Corpo, l'amministrazione e il governo del personale;

b) l'ordinamento degli istituti e scuole del Corpo forestale dello Stato;

c) la regolamentazione dell'impiego del Corpo forestale dello Stato da parte delle regioni d'intesa con queste e tramite i commissari del Governo, sentito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

d) la disciplina.

3. Il regolamento perfeziona l'attuale *status* del personale e l'ordinamento del Corpo forestale dello Stato, determina tutto ciò che è necessario al personale e agli uffici per l'espletamento dei servizi affidati al Corpo, tenendo presenti sia le norme generali che disciplinano il personale statale in generale, sia le norme previste per gli altri corpi di polizia dello Stato, *in quanto compatibili*. Il regolamento detta inoltre le norme relative alla foggia e all'uso dell'uniforme per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo, il vestiario, l'equipaggiamento, il casermaggio, l'armamento, il reclutamento, l'addestramento, l'inquadramento, l'avanzamento, lo stato in servizio, le cessazioni dal servizio, le licenze ed altre assenze dal servizio, i documenti personali caratteristici e matricolari, gli accertamenti medico-legali, i ricoveri in luoghi di cura, l'assistenza al personale, i trasporti in ferrovia e altri viaggi, e tutti gli altri benefici, concessioni e attribuzioni, in analogia e con le stesse modalità stabilite per i pari grado delle altre forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Con le disposizioni indicate nei commi 1, 2 e 3, si determinano le condizioni affinché: la formazione personale, professionale e culturale degli allievi sia del più alto livello possibile; la disciplina del personale e dei servizi sia garantita e la funzionalità delle strutture sempre assicurata per il bene e nell'interesse della collettività.

5. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri interessati.

6. Il regolamento è predisposto da una apposita commissione presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, e composta: dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero; dal capo del Corpo o da un dirigente del Corpo forestale dello Stato delegato; da cinque rappresentanti del personale – due ufficiali, un dirigente, un direttivo, tre sottufficiali e guardie, un maresciallo, un brigadiere e una guardia scelta o guardia – eletti dalle rispettive categorie, attraverso le loro organizzazioni di categoria più rappresentative.

ART. 32.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1992, in lire 35 miliardi per l'anno finanziario 1993 e in lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1994, ivi comprese lire 6.670 milioni per l'anno 1992, lire 7.700 milioni per l'anno 1993 e lire 8.700 milioni per l'anno 1994, relative alle spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, accasermamento, impianti tecnici e didattici, ammodernamento strutture, motorizzazione, connesse al reclutamento nonché a quanto indicato all'articolo 25, si provvede: quanto a lire 12.500 milioni per l'anno 1992, 25.000 milioni per l'anno 1993 e 32.300 milioni per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992; quanto a lire 7.500 milioni per l'anno 1992, lire 10.000 milioni per l'anno 1993 e lire 17.700 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 33.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31, il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e tutte le successive modificazioni e integrazioni relative al personale del Corpo forestale dello Stato, sono abrogati. Fino a quando non entrerà in vigore il predetto regolamento rimangono in vigore le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA
(vedi articolo

RUOLO ORGANICO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
(Personale tecnico con funzioni di polizia)

LIVELLI	GRADO FORESTALE	anni di perm.za	TITOLO	ORGANICO	GRADO CORRISPONDENTE NEGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA	GRADO CORRISPONDENTE NELLA POLIZIA DI STAT(
	RUOLO UFFICIALI:				A) - Dirigenti (*)	
B	Capo del Corpo	-	Dirig. Tec.Amm.	I	Com.te Generale	Capo della P.S.
C	V.Capo d.Corpo	-		I	Gen.le di Div.	Dirigente Gen.l(
D	Ispet. Gen.le	-		23	Gen.le di Brig.	Dirigente Sup.r(
E	Ispett. Capo	-		60	Col.lo Ispettore	I° Dirigente
	totale Dirigenti..			85		
					B) - Direttivi	
VIIIb	Ispett.Capo Ag.	-	Direttivi Tec.Amm.	215	Ten.te Col.lo	V.Questore Agg.
VIII	Ispet/ Capo Ag.	5			Ten.te Col.lo	V.Questore Agg.
"	Ispet.re Sup.re	5			Maggiore	Commissario Cap(
VII	Ispett.re For.	4		300	Capitano	Commissario
VII	Allievo Ispet.	2			Tenente	Vice Commissari(
VI		2			Sottotenente Com.	-
	totale Direttivi....			515		
	TOTALE UFFICIALI....			600		
	RUOLO SOTT.LI E GUARDIE :				C) - Sottufficiali	
VII	Aiutante For.C.	-	Perito Forestale	500	Mar.Mag.Sc.C.Sp.	Ispettore I^ Q.
"	Aiutante For.	5			Mar.Mag.Sc.	" 2^ Q.
VIb	Mar.Maggiore	3			Mar.Maggiore	Sovrintendente (
VI	Mar.Capo	4		1060	Mar. Capo	" 3(
"	Mar.Ordinario	3			Mar. Capo	" 2(
V	Brigadiere	4			Brigadiere	" I(
"	Vice Brigadiere	2		1440	Vice Brigadiere	" Q(
-	Allievo Sott.le	2			Allievo Sott.le	Allievo "
	totale Sott.li.....			3000		
					D) - Guardie Scelte e Guardie	
V	Guardia Sc. (+)	-	Esperto For.le		Appuntato (+)	Assistente 2^ Q
IV	Guardia Sc.	10		4400	Appuntato	Assistente Q.I.
"	Guardia in spe	2			Carab. Sc.	Agente 2^ Q.
"	Guardia in f.	2		1000	Carabiniere	Agente I^ Q.
-	Allievo Guardia	2			Allievo Carab.	Allievo Agente
	totale G.Sc. e G...			5400		
	TOTALE SOT. E GRD..			8400		
	TOTALE COMPLESSIVO..			9000		

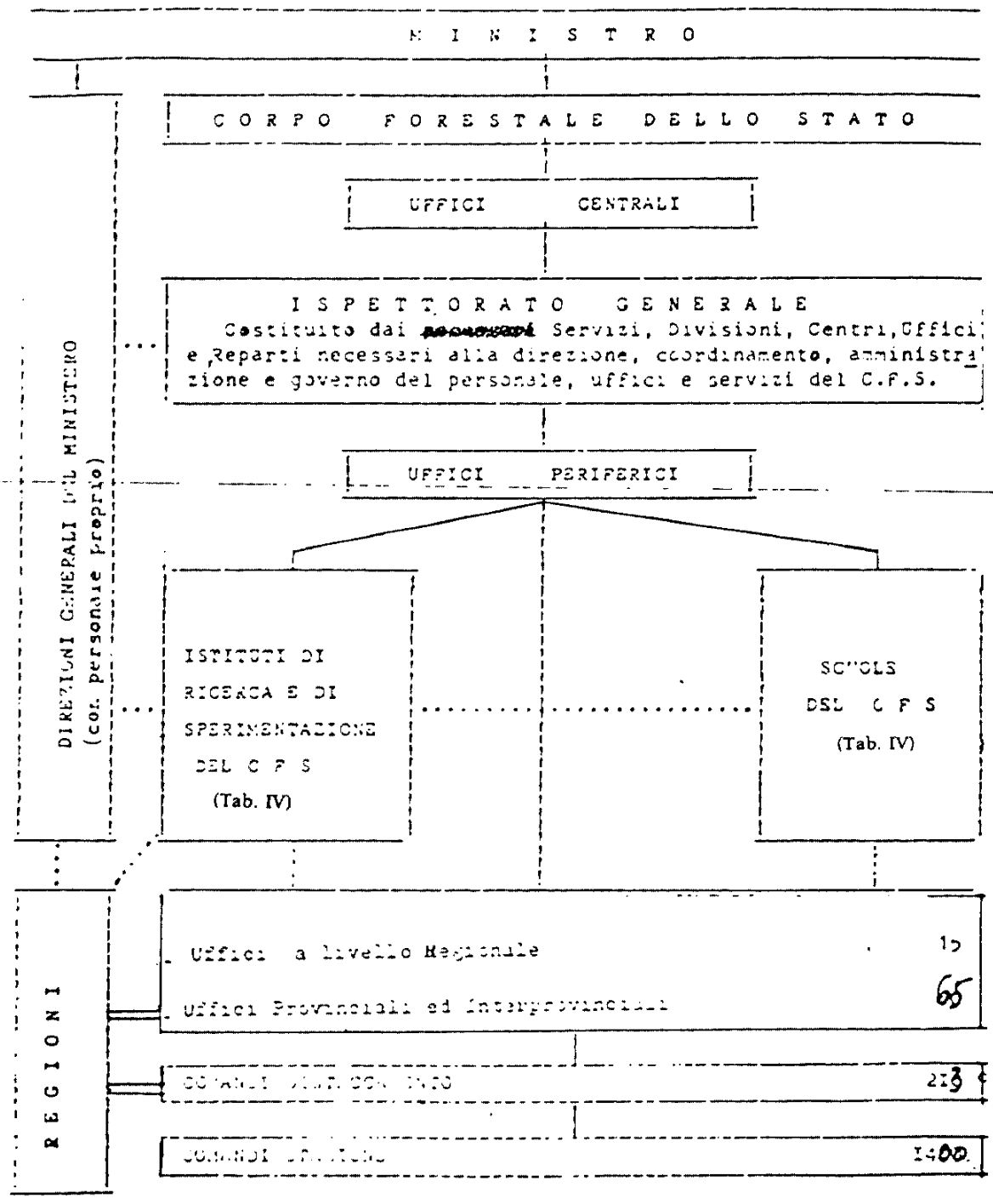
RUOLO MANSIONI D'UFFICIO - Impiegati (-)	
- Ufficiali	50
- Sottufficiali	200
- Guardie Sc.	100

(-) Sostituisce e assorbe il dis posto degli artt.10 e segue ti della L.301/1963 e la leg ge 313/1970.

(*)-Integra e sostituisce il quadro D della Tab.XI del DPR.748/1972;
(+)-G.Sc. con 10 anni di grado o 24 anni di servizio.

TABELLA II.
(vedi articolo 7)

ORGANIGRAMMA DELLA STRUTTURA DEL CFS NELL'AMBITO DEL MINISTERO



= rapporti di dipendenza gerarchica

TABELLA III.

(vedi articolo 7)

DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI UFFICI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

SEDI		PERSONALE							
DISLOCAZIONE	N.	UFFICIALI		SOTTUFF.		G. SC. E GRD		Totale 6 + 8	Totale complessivo 4 + 9
		Per sede	Totale	Per sede	Totale	Per sede	Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1) - *Uffici centrali – Ispettorato generale:*									
1 Consiglio di amministrazione 1 Commissione di avanzamento per i sottufficiali e Guardie 3 Servizi: Parchi e riserve, scuole e istituti di ricerche, prevenzione incendi e altri danni ai beni naturali 10 Divisioni: per la direzione, amministrazione e governo del personale, uffici e servizi del CFS 2 Uffici studi: giuridico-amministrativo e tecnico 1 Comando reparto in sede 1 Magazzino centrale VECA 1 Centro: per lo sport, la propaganda, le relazioni 1 Reparto auto e aeromobili	1		60		200		140	340	400
Totale centro ...	1		60		200		140	340	400
2) - *Uffici periferici:*									
Istituti di ricerca e sperimentazione (tab. IV)	3	10-15	40	20-30	80	20-30	80	160	200
Comandi scuole del CFS	3	6-7	20	30	90	30	90	180	200
Gruppi – regionali e provinciali – (tab. II) ...	80	6-7	480	10	800	8-9	690	1490	1970
Comandi distaccamenti forestali (tab. II)	213	—	—	2	430	3	660	1080	1080
Comandi stazioni forestali (tab. II)	1340	—	—	1	1340	2-3	3600	4950	4950
Posti di polizia ecologica (tab. II)	60	—	—	1	60	2-3	140	200	200
Totale periferia ...	1699		540		2800		5260	8060	8600
Totale generale ...	1700		600		3000		5400	8400	9000

TABELLA IV.
(vedi articolo 9)

ORGANIGRAMMA DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI RICERCA DEL CFS

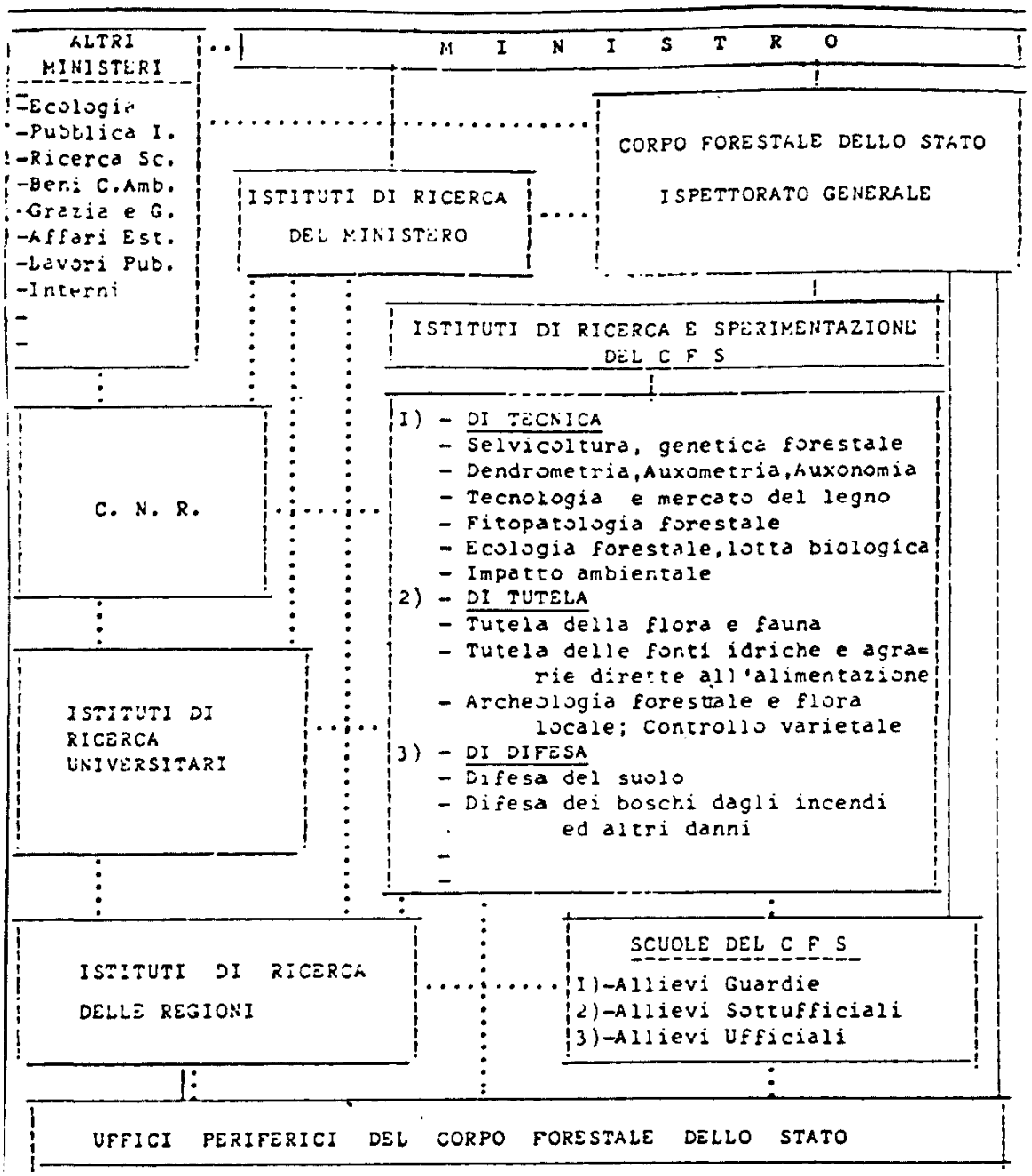


TABELLA V
(vedi articolo 9

PERSONALE DEI RUOLI UNICI DI CUI AL D.P.R. N. 818 DEL 1977 IMPIEGATO NEGLI UFFICI CENTRALI, ISTITUTI DI RICERCA E ISPETTORATI ZONA DEL CFS (oppure: RUOLI AD ESAURIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

LIVELLI	QUALIFICA	ORGANICO
	CARRIERA DI CONCETTO	
	Segretario Capo ed equiparati	31
	Segretario Principale ed equiparati	131
	Segretario ed equiparati	119
	tot 1	281
	Assistenti sociali	10
	Esperte in scienze naturali e pubbliche relazioni	45
	Analisti	45
	totale	100
	TOTALE CARRIERA DI CONCETTO	381
	CARRIERA ESECUTIVA	
	Coadiutore Superiore	40
	Coadiutore Principale	150
	Coadiutore	110
	TOTALE CARRIERA ESECUTIVA	300
	CARRIERA OPERAI	
	Capo Operaio	30
	Op. Specializzato	150
	" Qualificato	150
	" comune	70
	TOTALE OPERAI	400

(·) da impiegare particolarmente presso gli Istituti di Ricerca o nei servizi connessi con pubbliche relazioni, quali ad esempio gli uffici dei parchi e riserve dove si ha maggiormente contatto col pubblico: impieghi in cui sono più particolarmente versate le donne.

TABELLA VI.
(vedi articolo 16)

SPECIALIZZAZIONI DEL CFS

1) - STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI	:	in campo ecologico-selvicolturale (selvicoltura, dendrometria, genetica); in campo della lotta biologica (viperidi, formica rufa, insetti, ecc.); in campo dell'IPE e per gli altri danni alle risorse naturali; in campo della difesa ecologica del suolo e della tutela delle fonti idriche e agrarie dirette all'alimentazione;
2) - SELVICOLTURA	:	economica, vincolistica e naturalistica;
3) - BOTANICA	:	sistematica, fitogeografica, patologica vegetale, micologia;
4) - ZOOLOGIA	:	entomologia, ornitologia, ittiologia, mammologia;
5) - RISERVE NATURALI	:	scienze naturali, storia locale, archeologia, ecologia forestale. etologia ambientale;
6) - ASSESTAMENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO	:	ecologia, dendrometria, auxometria, auxonomia, tecnologia del legno, geologia, pedologia, climatologia, idrologia, topografia, difesa del suolo, impatto ambientale;
7) - POLIZIA ECOLOGICA	:	polizia forestale, intesa anche come polizia idrogeologica, fluviale, idrologica, fitosanitaria, venatoria, zoologia, (caccia, pesca e protezione animali), per la lotta biologica, per gli antinquinamenti e tutela delle fonti agrarie ed idriche destinate all'alimentazione per le frodi in campo agro-silvo-pastorale, polizia archeologica-naturalistica e turistica;
8) - PRONTO INTERVENTO	:	incendi boschivi, frane, valanghe, calamità naturali, soccorso alpino, servizi di P.G. e di P.S.;
9) - CONTROLLO VARIETALE	:	tutela della produzione, commercio ed impiego di semi, piantine, prodotti forestali (nazionali ed esteri) e della flora e fauna selvatica in genere e di quella in via di estinzione in particolare;
10) - LEGISLAZIONE	:	leggi forestali e leggi speciali in materia ecologica statali e regionali, contenziosi, giurisprudenza;
11) - SERVIZI LOCALI	:	informatica, telematica, propaganda ecologica-ambientale, insegnamento dell'ecologia nelle scuole; rapporti con le associazioni naturalistiche; rapporti internazionali in campo ecologico-selvicolturale; rapporti con il mondo della cultura, della scienza, dell'arte, della stampa, RAI-TV, spettacolo.-

TABELLA VII.
(vedi articolo 25)

VARIAZIONI DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL CFS NEL SESSENNIO 1992-1997

GRADO O QUALIFICA		ORGANICI PROPOSTI					
Attuale	proposto	1992	1993	1994	1995	1996	1997
—	Capo del Corpo	+ 1	—	—	—	—	—
Direttore generale	V. Capo del Corpo	—	—	—	—	—	—
Dirigente superiore	Ispettore generale	—	+ 2	+ 5	+ 5	+ 3	—
Primo dirigente	Ispettore capo	—	+ 7	+ 10	+ 10	+ 10	—
Ispettore generale RE	—	—	—	—	—	—	—
Ispettore capo RE	—	40	—	—	—	—	—
Ispettore capo aggiunto	Ispettore capo aggiunto	+ 1	+ 5	+ 5	+ 10	+ 5	+ 5
Ispettore superiore	Ispettore superiore	—	—	—	—	—	—
Ispettore	Ispettore	- 26	- 50	- 52	- 33	- 20	- 15
Ispettore in prova	Allievi ispettori	—	—	—	—	—	—
	Totale variazioni ufficiali ...	- 24	- 36	- 12	- 8	- 2	—
Maresciallo maggiore scelto	*Aiutante forestale*	+ 100	+ 100	+ 100	—	—	—
Maresciallo maggiore	Maresciallo maggiore						
Maresciallo capo	*Maresciallo capo*	+ 80					
Maresciallo ordinario	Maresciallo ordinario	+ 140	+ 100	—	+ 100	+ 100	+ 60
Brigadiere	*Brigadiere*	—	+ 100	—	—	—	+ 40
Vice brigadiere	Vice brigadiere						
Guardia scelta	*Guardia scelta*	—	- 1500	—	—	—	—
Guardia in servizio continuativo ...	Guardia in servizio continuativo	—	+ 4000	+ 600	+ 500	+ 300	—
Guardia in rafferma	Guardia in rafferma	+ 300	- 2100	—	—	—	—
Guardia in ferma	Guardia in ferma	—	—	—	—	—	—
Allievo guardia	Allievo guardia	—	—	—	—	—	—
	Tot. variazioni sottuff. e guardie ...	+ 620	+ 700	+ 700	+ 600	+ 400	+ 100
	Totale variazioni complessivo ...	+ 596	+ 664	+ 688	+ 592	+ 398	+ 100